



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 273

Selezione, per titoli e colloquio, per l'individuazione dei Tutor organizzatori e coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso il Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, a.a. 2026/2027

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTI i successivi decreti attuativi 4 aprile 2011 n.139, 8 novembre 2011 e 26 marzo 2013, n. 210;

VISTA l'offerta formativa dell'UKE, ed in particolare tenuto conto dell'ordinamento e del regolamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis);

VISTO il decreto direttoriale dell'USR Sicilia m_pi.AOODRSI n. 418 del 02-09-2026 di ripartizione del contingente degli esoneri tutor per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 attivati presso la regione Sicilia, con il quale sono stati assegnati all'Università degli Studi Kore di Enna n. 12 esoneri, per lo svolgimento delle attività dei tutor organizzatori (esonero totale) e tutor coordinatori (semiesonero) per l'a.s. 2026/2027;

TENUTO CONTO che si rende necessario completare la copertura dei posti assegnati in base alle esigenze del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) dell'UKE;

RITENUTO di indire apposito avviso pubblico

DECRETA

Articolo 1 - Indizione

1. E' indetta - con riferimento all'art. 11, comma 4 del DM 10 settembre 2010, n. 249 – una selezione, mediante valutazione per titoli e colloquio, finalizzata all'individuazione di nr. 1 Tutor organizzatore, in posizione di esonero totale, presso la sede di Enna, di nr. 4 Tutor coordinatori, in posizione di esonero parziale, di cui nr. 3 presso la sede di Enna e nr. 1 presso la sede di Siracusa. La selezione è riservata esclusivamente ai dirigenti scolastici e ai docenti in servizio a tempo indeterminato nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione, ai fini dell'assicurazione dei relativi compiti nell'ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" per l'Anno Accademico 2026/2027. I dirigenti scolastici possono presentare la candidatura esclusivamente per il ruolo di tutor organizzatore.

2. Si avverte che tutte le comunicazioni concernenti la presente selezione pubblica verranno fornite esclusivamente mediante il portale web ufficiale dell'Ateneo www.uke.it nella sezione "Lavorare con UKE – altre figure". Ai fini della procedura di selezione non saranno effettuate comunicazioni individuali. Le comunicazioni pubblicate sul predetto sito web hanno valore di notifica individuale per tutti gli interessati alla selezione.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione e Titoli valutabili

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, rientrando nelle categorie di cui all'articolo 1, siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

i. per i docenti, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nel rispettivo grado di scuola;

ii. per i dirigenti scolastici (l ciclo di istruzione ovvero con servizio pregresso nel medesimo ciclo), l'avvenuto superamento del periodo di prova;

iii. per tutti, attività e/o titoli documentati in almeno tre dei seguenti ambiti, previsti nella tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, e precisamente (con indicazione dei relativi punteggi spettanti):

A. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (max punti 6);

B. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (max punti 2);

C. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (max punti 2);

D. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (max punti 3);

E. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (max punti 6);

- F. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca (max punti 3);
- G. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (max punti 5);
- H. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (max punti 2);
- I. titolo di dottore di ricerca in didattica (max punti 6);
- J. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (max punti 3);
- K. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (max punti 6);
- L. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (max punti 6).
2. I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. L'Università può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato. I titoli possono essere prodotti in carta semplice.
4. Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri lavori valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto, il candidato è tenuto ad allegarli in originale o in copia, dichiarandone in quest'ultimo caso la conformità all'originale con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all'originale.
5. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutate solamente qualora sia possibile individuare l'apporto individuale del candidato.
6. L'Università si riserva il diritto di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni non veritiere comportano l'esclusione dalla procedura di selezione, fatte salve le iniziative in sede penale.

Articolo 3 – Caratteristiche dell'incarico di Tutor organizzatore

1. Ai tutor organizzatori sono affidati i compiti indicati all'art. 11 comma 4 del D.M. 249 del 10 Settembre 2010:
- a) organizzare e gestire i rapporti tra l'università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
 - b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
 - c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
 - d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
- L'orario di servizio svolto dal tutor organizzatore in posizione di esonero totale dal servizio, presso la sede del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, è di regola di 36 ore settimanali comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM dell'8/11/2011. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nell'Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
2. L'incarico di tutor organizzatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di altri incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute all'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché quanto previsto nelle disposizioni attuative del medesimo articolo dal successivo D.M. 8 novembre 2011 agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 4 – Caratteristiche dell'incarico di Tutor coordinatore

1. Ai tutor coordinatori sono affidati i compiti indicati all'art. 11 comma 2 del D.M. 249 del 10 Settembre 2010:
- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti in servizio presso le istituzioni scolastiche accreditate assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe;
 - e) condurre almeno 3 laboratori pedagogico-didattici con la supervisione dei docenti titolari degli insegnamenti universitari.
- L'orario di servizio svolto dal tutor coordinatore in posizione di semiesonero, presso la sede del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, è di regola di 18 ore settimanali comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM dell'8/11/2011. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nell'Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
2. L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di altri incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute all'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché quanto previsto nelle disposizioni attuative del medesimo articolo dal successivo D.M. 8 novembre 2011 agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione alla selezione

1. Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente on line, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del giorno 2/10/2026, utilizzando l'apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del presente bando nel sito web dell'Università www.uke.it e seguendone le istruzioni. Con le stesse modalità devono essere allegati il *curriculum vitae et studiorum*, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; l'elenco complessivo dei documenti e dei titoli allegati; la breve relazione (max 2 cartelle) in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli presentati; la copia delle pubblicazioni di cui si chiede la valutazione (si veda art. 2, punto g).
2. I candidati sono tenuti a comunicare all'Università di Enna Kore, con la massima tempestività, ogni variazione dei dati riportati nella domanda.

Articolo 6 – Valutazione dei titoli e colloquio di valutazione

1. Alla valutazione delle domande provvede una Commissione giudicatrice nominata dal Presidente, su una rosa di nominativi di docenti proposta dalla Direttrice del Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, composta da tre membri.
2. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali attribuibili ai titoli - secondo quanto indicato al precedente art. 2 - e 50 al colloquio. La Commissione individua il personale idoneo a rivestire la funzione di Tutor organizzatore e coordinatore tra coloro i quali hanno raggiunto almeno il 60% del punteggio attribuito al colloquio orale.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.2, sulla base della graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.
L'elenco dei soli ammessi al colloquio sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell'Ateneo www.uke.it nella sezione "Lavorare con la Kore – altre figure – tutor" entro il giorno 7/10/2026.
4. Il colloquio consisterà in una intervista strutturata volta a verificare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con il sistema formativo e il progetto di lavoro che gli aspiranti presenteranno in sede di colloquio. È parte integrante del colloquio la valutazione del percorso professionale di candidati, con riferimento alla congruità rispetto al ruolo di tutor organizzatore e coordinatore. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso e muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno 8/10/2026 alle ore 15:00, presso l'Aula Pettinato, Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, via Salvatore Mazza s.n., Enna bassa.

Articolo 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice redige una graduatoria dei soli candidati ritenuti idonei, con il relativo punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
2. La graduatoria, la cui validità è limitata all'Anno Accademico di riferimento del presente bando, verrà pubblicata sul sito di Ateneo all'indirizzo: www.uke.it nella sezione "Lavorare con la Kore – altre figure" con valore di notifica individuale. Gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla stessa Commissione e presentati all'Ufficio Protocollo di Ateneo (Piazza dell'Università, Cittadella Universitaria) entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3. Dalla suddetta graduatoria dei candidati idonei, l'Università attingerà secondo l'ordine di merito sino alla concorrenza dei posti attribuibili, fatto salvo l'obbligo di applicazione di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali.
4. Concluse le procedure di valutazione, l'Università effettuerà le comunicazioni di competenza all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ai fini dei successivi interventi di competenza dello stesso in ordine alla regolazione dei rapporti di lavoro dei vincitori.
5. L'Università può attingere dalla predetta graduatoria degli idonei nel caso in cui si determinasse un incremento dei posti assegnati alla stessa e/o nel caso in cui pervenissero eventuali rinunce di candidati utilmente collocati per procedere al relativo scorrimento.
6. L'Università, con motivato decreto del Presidente, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi fase della selezione e successivamente alla stessa pubblicazione delle graduatorie, alla esclusione di singoli candidati a seguito della verifica di dichiarazioni mendaci o ingannevoli.

Articolo 8 - Utilizzazione e validità delle graduatorie

1. I candidati idonei utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato dall'Ateneo. Nel termine suddetto, ciascun candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso il provvedimento di esonero rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ovvero dall'Ufficio Scolastico Provinciale interessato. Qualora il candidato non adempia per qualsiasi causa, entro il termine indicato, l'Università procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
2. L'incarico di tutor ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, ed è soggetto a conferma annuale previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del D.M. 249/2010. Un ulteriore incarico di tutor può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione del precedente incarico. Il personale eventualmente revocato dall'incarico di tutor coordinatore o tutor organizzatore, a seguito della succitata valutazione, non può partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.

Articolo 9 – Stato economico e giuridico del Tutor coordinatore e del Tutor organizzatore

1. Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di Tutor organizzatore ovvero di Tutor coordinatore saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 "Stato giuridico ed economico del personale docente educativo" del Decreto MIUR dell'8 novembre 2011.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento

1. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e per l'eventuale immatricolazione, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.

2. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 4, riceveranno all'indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall'Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, l'individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.
3. Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Enna Kore.

Articolo 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di selezione si fa rinvio alle disposizioni ministeriali richiamate in premessa.

Articolo 12 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale web ufficiale dell'Ateneo www.uke.it

Enna, 23/09/2026

Il Presidente
F.to Prof. Cataldo Salerno